



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 11/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri
Dott. Nicola Benedizione
Avv. Andrea Gritti

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **06/05/2025** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico di Bovolato Daniele si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

- A) per avere avanti il Tribunale federale dichiarato nel corso dell'udienza avanti alla Corte federale d'appello tenutasi in data 28 gennaio 2025 in merito al procedimento disciplinare PF 2024/010, che il procedimento, a suo avviso, è stato avviato in mala fede, allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna. In particolare, il riferimento è alla posizione dell'avv. Bevivino, dell'Ufficio della Procura, evidenziando che questi ha operato anche nella Commissione Verifica Poteri che ha esaminato le candidature alle cariche federali in vista dell'assemblea di Bologna;

Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui agli art. 2 del Codice



TRIBUNALE FEDERALE

di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di cui all'art. 21.1 del Regolamento di Giustizia.

II – Il Bovolato non si è costituito per il tramite di Avvocato ma ha inviato una comunicazione a mezzo mail in data 05 maggio 2025 nella quale chiedeva preliminarmente il differimento dell'udienza stante l'impossibilità a comparire del proprio difensore dichiarandosi tuttavia disponibile a comparire personalmente all'udienza. Esponeva inoltre le proprie argomentazioni difensive e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

Preliminarmente il Tribunale deve prendere posizione sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore formulata dal Bovolato.

La richiesta va respinta per le ragioni di seguito indicate.

In primis va evidenziato come il Bovolato non abbia provveduto a costituirsi nel presente procedimento né personalmente né tanto meno a mezzo di difensore. Essendo il tesserato privo di difensore non può invocare alcun legittimo impedimento a comparire.

Fermo quanto sopra, già di per se dirimente sul punto, va ulteriormente evidenziato che l'istanza sia priva di qualsivoglia documentazione atta a provare la sussistenza di un qualsivoglia legittimi impedimento in capo all'ipotetico, perchè risulta allo stato, difensore del Bovolato.

Anche per tale ragione la richiesta di rinvio dell'udienza non può essere accolta.

Il Bovolato, seppur regolarmente citato e nonostante avesse con la comunicazione di cui sopra confermato la propria presenza, non è comparso.



TRIBUNALE FEDERALE

Peraltro è stato garantito il collegamento telematico sulla piattaforma teems per la partecipazione all'udienza.

Verificata quindi la regolare costituzione delle parti il processo veniva istruito attraverso l'acquisizione di documentazione offerta come prova da parte della Procura Federale dalla quale emerge che:

- nel corso dell'udienza avanti alla Corte federale d'appello tenutasi in data 28 gennaio 2025 il tesserato Daniele Bovolato quale deferito nel relativo procedimento (procedimento disciplinare PF 2024/010) dichiarava che lo stesso «è stato avviato *in mala fede* allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna» imputando tale condotta al Procuratore federale aggiunto Avv. Francesco Bevivino;
- apparento tale dichiarazione gravemente lesiva della reputazione dell'Avv. Bevivino, in data 21/02/2025, il Procuratore federale FIR provvedeva ad aprire il presente procedimento disciplinare contestualmente richiedendo l'affiancamento di un Procuratore Nazionale dello Sport nello svolgimento delle indagini, per ragioni di opportunità, stante il coinvolgimento di un componente di questo Ufficio della stessa Procura federale quale persona offesa della condotta in questione;
- in data 24/02/2025, la Procura Generale dello Sport comunicava la nomina del Procuratore Nazione dello Sport Prof. Avv. Aristide Pollice in applicazione al procedimento;
- dal verbale dell'udienza suddetta, risulta testualmente che il tesserato Daniele Bovolato «Aggiunge che *il procedimento, a suo avviso, è stato avviato in mala fede, allo scopo di escluderlo dalla imminente*



TRIBUNALE FEDERALE

competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna. In particolare, il riferimento è alla posizione dell'avv. Bevivino, dell'Ufficio della Procura, evidenziando che questi ha operato anche nella Commissione Verifica Poteri che ha esaminato le candidature alle cariche federali in vista dell'assemblea di Bologna»;

- dunque, il Bovolato ha affermato esplicitamente che il procedimento federale a suo carico sarebbe stato aperto dalla Procura federale non già per il perseguimento di una condotta potenzialmente rilevante a livello disciplinare (peraltro, sanzionata in primo grado), dunque per finalità di giustizia sportiva e nell'adempimento di un dovere istituzionale, ma con l'asserito fine specifico di impedirgli la candidatura alla carica di Consigliere federale alla scorsa assemblea elettiva tenutasi a Bologna;
- sempre nel rendere la dichiarazione, il Bovolato ha precisato di riferirsi all'Avv. Bevivino, anche quale componente della Commissione Verifica Poteri in occasione della stessa assemblea elettiva.

All'udienza del 06 maggio 2025 la Procura Federale chiedeva per il Bovolato la pena di mesi 6 di interdizione.

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di condanna della Procura Federale è fondata e dall'esame degli atti emerge oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del sig. Daniele Bovolato per i fatti allo stesso ascritti.

Non può invocarsi nel caso in questione la esimente di cui all'art. 598 c.p. che prevede testualmente: *“Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei*



TRIBUNALE FEDERALE

procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.”

E' noto a questo Tribunale Federale che secondo la Corte di Cassazione (Cass. n.40824/17), ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., è necessario che le frasi ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta.

Inoltre, in tema di diffamazione (Cass. sentenza n. 20520 del 23 maggio 2024), è stato ritenuto che, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., “non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per “offese non riguardanti l'oggetto della causa”, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l'oggetto della causa”, di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa”.

La Corte federale di Appello della FIGC (CFA, sez. II, n.128/2023-2024) ha affermato in un caso analogo che “perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. è necessario che le espressioni ingiuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per



TRIBUNALE FEDERALE

l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali”.

Nel caso di specie le espressioni utilizzate dal sig. Bovolato non possono essere scriminate, in quanto appaiono oggettivamente ingiuriose, finalizzate anziché ad esercitare il legittimo diritto di difesa, a “togliersi un sassolino dalla scarpa” nei confronti del Procuratore Federale

Con l'affermazione verbalizzata per cui il procedimento in cui il Bovolato è stato prima condannato e poi assolto «è stato avviato *in mala fede allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna*» si attribuiscono al Procuratore Federale intenti e azioni che non solo non è dato riscontrare nell'azione della Procura - trattandosi di affermazioni sfornite di qualsivoglia prova, anche meramente indiziaria - ma neppure avvenute in realtà, in quanto al momento della discussione in appello il Bovolato aveva avuto modo di partecipare già partecipato alle elezioni federali e non era stata sollevata alcuna questione dalla Commissione Verifica Poteri cui partecipava l'avv. Bevivino.

La frase del Bovolato, pertanto, non aveva alcuna utilità alla propria difesa che doveva riguardare le affermazioni ritenute ingiuriose espresse in altra sede.

Va considerato poi che ogni tesserato è tenuto a rispettare il codice di comportamento sportivo del CONI ed il codice etico e di comportamento della FIR, con la conseguenza che il richiamo alla lealtà, alla correttezza ed alla probità deve considerarsi manifestazione della cogente esigenza per ogni



TRIBUNALE FEDERALE

ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di prevenire e sottoporre a sanzione condotte che, pur espressione di posizioni, comunque, riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento di riferimento.

I principi di cui si è detto, dunque, rappresentano modelli di comportamento in ragione del fatto che lealtà, correttezza e probità assumono il superiore valore di etica di condotta.

Ne consegue che il tesserato tratto a giudizio anche in questa situazione è portatore del dovere di concorrere a realizzare gli scopi e gli obiettivi propri dell'ordinamento di appartenenza e ciò equivale a dire che è chiamato a fornire il proprio contributo al conseguimento dei fini propri della disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale.

Con la conseguenza che la esimente di cui all'art. 598 cp deve essere valutata in maniera più stringente rispetto agli altri ambiti giudiziari di applicazione: si pretende dal tesserato di una Federazione sportiva una maggiore attenzione alle espressioni utilizzate anche nell'esercizio del diritto di difesa che non deve mai travalicare in offese gratuite alle parti del processo.

Cosa che non è data riscontrarsi nella condotta del sig. Bovolato che ha invece violato i precetti di cui agli artt. 20 comma 1 e 21 comma 1 del Regolamento di giustizia sportiva.

E peraltro anche nella comunicazione mail del 05 maggio 2025 fatta pervenire ed acquisita al fascicolo il Bovolato ha confermato di avere pronunciato le frasi per cui è stato tratto a giudizio e non ha neppure cercato di giustificarle affermando ad esempio di essere stato frainteso o che non intendeva offendere il Procuratore Federale attribuendogli condotte in violazione di Legge o che intendeva semplicemente esercitare in maniera "vigorosa" il diritto di difesa.



TRIBUNALE FEDERALE

Il Bovolato anzi afferma nuovamente – in detta comunicazione - il concetto per cui se nel 2022 il Procuratore avv. Bevivino non aveva dato le dimissioni dalla Procura Federale doveva essere necessariamente a “servizio” del nuovo corso federale, con ciò dimenticando che il compito precipuo della Procura Federale è deve di adempiere al dovere istituzionale di perseguire le condotte potenzialmente rilevanti a livello disciplinare e, dunque, per finalità sportive e nell'adempimento di un dovere istituzionale e non certo di mettersi a servizio di qualcuno.

Con ciò dimostrando di non avere rielaborato in maniera critica la propria condotta e di non avere interiorizzato i principi comportamentali sopra esposti e pretesi da ogni tesserato.

In ordine alla congruità della pena si ritiene che la stessa possa essere commisurata in quella richiesta dal Procuratore Federale.

PQM

Il Tribunale Federale,

ritenuta la responsabilità del sig. Daniele Bovolato in ordina al capo di incolpazione, lo condanna alla sanzione di mesi 6 (sei) di interdizione per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia.

Pordenone – Roma, 13 maggio 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13/05/2025

PUBBLICATA

13/05/2025

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it